



13766-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 531/2020
ROSA ANNA SARACENO		UP - 17/11/2020
TERESA LIUNI		R.G.N. 45960/2019
STEFANO APRILE		
DANIELE CAPPUCCIO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/04/2019 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

R
S

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 aprile 2019 il Giudice di pace di Venezia ha dichiarato (omissis) colpevole della contravvenzione sanzionata dall'art. 10-*bis* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di 5.000 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

A tal fine, ha rilevato che il cittadino albanese, il 12 febbraio 2015, si trovava sul territorio nazionale in difetto delle condizioni di legge per essergli stato revocato, il 26 febbraio 2014, il permesso di soggiorno – che gli sarebbe stato in seguito rinnovato, ma solo a far data dal 16 agosto 2017 – ed ha escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti di polizia dell'imputato.

2. (omissis) propone, con l'assistenza dell'avv. (omissis) , ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Giudice di pace ommesso di provvedere in ordine alla richiesta, espressamente formulata in sede di conclusioni, di escludere la punibilità del fatto per particolare tenuità, peraltro comprovata dalla sopravvenuta regolarizzazione della sua presenza in Italia e non contraddetta dal riferimento ai precedenti di polizia.

Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge per avere il Giudice di pace negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche a dispetto dell'assenza di precedenti penali, dell'occasionalità del reato e del successivo rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 2 novembre 2020, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Risulta dagli atti, accessibili al collegio per la natura processuale del vizio dedotto (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, *Chahid*, Rv. 255304), che la difesa dell'imputato chiese, in sede di conclusioni, l'adozione di sentenza di sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, condizione che ricorre

quando, «rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato».

L'istituto è applicabile, ricorrendone i presupposti, al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (così Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Priscari, Rv. 249855).

Ai fini della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto è necessario, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che «la 'particolare tenuità' sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costituiti dall'esiguità del danno o del pericolo, dall'occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577).

3. Il Giudice di pace è venuto meno a tale obbligo, giacché non ha in alcun modo valutato, neanche implicitamente, la richiesta della parte, e si è limitato a dare atto, oltre che della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, del successivo conseguimento del permesso di soggiorno, sopravvenienza che induce una meno severa valutazione del fatto commesso e dell'offesa arrecata al bene tutelato dalla norma incriminatrice, e dei precedenti di polizia dell'imputato, in ordine ai quali, però, non ha offerto le necessarie specificazioni, relative alla consistenza dei fatti segnalati ed allo stadio dei procedimenti penali che ne sono derivati.

Non eterodosso, a quest'ultimo proposito, si rivela il richiamo all'indirizzo ermeneutico, formatosi in relazione all'affine istituto disciplinato dall'art. 131-bis cod. pen., secondo cui «In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della configurabilità del presupposto ostativo della abitualità del reato, non rileva la mera presenza di denunce nei confronti dell'imputato o di "precedenti di polizia", di cui si ignora la sorte, dovendo il giudice, sollecitato dalla difesa o anche di ufficio, verificare l'esito di tali segnalazioni, per trarne l'esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell'imputato» (Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, Ben Brahim Ouisse, Rv. 274274).

Ja
D

4. La sentenza impugnata si palesa, pertanto, gravemente carente, sì da imporre l'annullamento con rinvio al Giudice di pace di Venezia, in diversa composizione personale, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esteso alla valutazione, alla luce delle evidenze disponibili, dell'eventuale ricorrenza delle condizioni che legittimano l'adozione di sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.

L'annullamento deve essere disposto con rinvio per non essere ancora decorso il termine prescrizione massimo quinquennale, da intendersi sospeso dal 20 novembre 2018 al 15 gennaio 2019 in considerazione dell'adesione del difensore del ricorrente all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, nonché dal 9 marzo 2020 al 17 novembre 2020 ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, con conseguente differimento del termine dal 12 febbraio 2020 al 16 dicembre 2020.

5. Infondato è, al contrario, il secondo motivo di ricorso, avendo il Giudice di pace correttamente escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti di polizia di (omissis) , così adempiendo, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità — che inserisce i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, nel novero degli elementi a tal fine rilevanti (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200) — al prescritto dovere motivazionale.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Venezia, in diversa persona fisica.

Così deciso il 17/11/2020.


Il Consigliere estensore

Daniele Cappuccio



Il Presidente

Adriano Iasillo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **13 APR. 2021**

Il Funzionario Giudiziario

Rosa COZZOLINO

Rosa Cozzolino

